

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Omissis Omissis Art.20. Occupanti delle utenze domestiche 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell’anno di imposizione, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Eventuali variazioni del numero degli occupanti verificatasi successivamente a tale data avrà decorrenza, ai fini del calcolo Tari, dal 1° gennaio dell’anno successivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf o le badanti che dimorano presso la famiglia. Per le nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante alla data di iscrizione nella banca dati TARI. Omissis Omissis	Omissis Omissis Art.20. Occupanti delle utenze domestiche 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello registrato nella banca dati dell’anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. L’applicazione della tariffa per le utenze domestiche fa riferimento alle risultanze anagrafiche comunali alla data indicata nell’avviso di pagamento, con conguaglio nel ruolo successivo nel caso di intervenute variazioni. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf o le badanti che dimorano presso la famiglia. Per le nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante alla data di iscrizione nella banca dati TARI. Omissis Omissis
Art. 31. Dichiarazione TARI 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare: a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti della famiglia anagrafica e la relativa variazione. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi	Art. 31. Dichiarazione TARI 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, entro i termini di cui al comma 1 art.32 del presente regolamento, ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare: a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni; Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti della famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo quanto previsto dal primo capoverso dell’art.20 comma 1.

dell'art.6 del TQRIF di cui alla delibera ARERA n.15/2022. Omissis	La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art.6 del TQRIF di cui alla delibera ARERA n.15/2022. Omissis
--	---